TESTO UNICO LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E PER LA TENUTA E LA REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI

Art. 24

Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, ultimo comma, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, ultimo comma

Ai componenti della Commissione elettorale mandamentale e' concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una medaglia di presenza nella stessa misura determinata dalle disposizioni in vigore per i componenti delle Commissioni costituite presso le Amministrazioni dello Stato.

Versione in vigore dal 13 maggio 1967, non più in vigore dal 4 maggio 1999 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 aprile 1967

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-la-disciplina-dell-elettorato-attivo-e-per-la-tenuta-e-la/art-24-legge-7-ottobre-1947-n-1058-art-18-ultimo-comma-e-legge-22-gennaio/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it